



Via Giuseppe Parini 4/A 73100- Lecce

Codice Fiscale 03972300754

raggiolisolelecce@libero.it-PE Craggiolisole-lecce@legalmail.it

Iscritta all'albo regionale con atto N°321 del 21/04/08 sezione A ordine N°591

Camere di Commercio Italiane, Ministero dello Sviluppo (Dir.Gen. per gli Enti Cooperativi) N. iscrizione Albo Cooperative A18138
Certificazione ISO 9001:2015 certificato No.IT253155 del 09 marzo 2018

CARTA DEI SERVIZI

TIPOLOGIA: COMUNITA ALLOGGIO PER MADRI E GESTANTI CON FIGLI A CARICO

“La Chioccia”

CARTA DEI SERVIZI

ENTE GESTORE

RAGGIO DI SOLE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS nasce a Lecce nel 2006. Grazie al lavoro profuso dei soci, la Cooperativa Raggio di Sole è riuscita a ritagliarsi uno spazio operativo nel settore dei servizi socio assistenziali ed educativi, specializzandosi in attività rivolte ai minori ed alle loro famiglie.

Tipo di struttura: Comunità **Alloggio per madri e gestanti con figli a carico**

Normativa di riferimento: Regione Puglia R.R. n.4/2007 e s.m.i. art. 74.

Definizione

La comunità alloggio per madri e gestanti con figli a carico *è una struttura residenziale a bassa intensità assistenziale, a carattere temporaneo o permanente, consistente in un nucleo autogestito di convivenza a carattere familiare per gestanti e madri con figli a carico, prive di validi riferimenti familiari o per le quali si reputi opportuno l'allontanamento dal nucleo familiare e che necessitano di sostegno nel percorso d'inserimento o reinserimento sociale.*

UBICAZIONE TERRITORIALE: Comune di Melpignano (LE)



Via Giuseppe Parini 4/A 73100- Lecce

Codice Fiscale 03972300754

raggiadisolelecce@libero.it-PEC raggiadisole-lecce@legalmail.it

Iscritta all'albo regionale con atto N°321 del 21/04/08 sezione A ordine N°591

Camere di Commercio Italiane, Ministero dello Sviluppo (Dir.Gen. per gli Enti Cooperativi) N. iscrizione Albo Cooperative A18138
Certificazione ISO 9001:2015 certificato No.IT253155 del 09 marzo 2018

UTENTI ACCOLTI

La Comunità Alloggio per madri e gestanti con figli a carico può ospitare 8 ospiti adulte a cui si possono aggiungere, in caso di urgenza, ulteriori 2 ospiti adulte.

Tipologia

La comunità accoglie donne, con o senza bimbi, italiani o stranieri e/o vittime di maltrattamento e abuso o che vivono condizioni di disagio e vulnerabilità sociale. Ha la finalità primaria di assicurare la tutela dei bambini in crescita o dei minori, investendo, a tale scopo, soprattutto sul sostegno e sullo sviluppo delle capacità genitoriali.

Obiettivo

La Comunità garantisce a gestanti, madri e ai minori, una situazione protetta dove potere realizzare, con il sostegno degli operatori della comunità e dei servizi, una rilettura della propria situazione personale e familiare, un'integrazione o reintegrazione della propria dimensione sociale e genitoriale e la possibilità di concretizzare un progetto di vita autonomo e adeguatamente tutelante per i figli.

In sintesi, obiettivo della comunità è far acquisire piena autonomia alla donna ed alla coppia madre-bambino attraverso il raggiungimento della consapevolezza del ruolo materno e l'educazione sul piano morale e psico-affettivo.

Ammissione struttura

La modalità di ammissione nella comunità avviene tramite la presentazione del caso da parte del servizio sociale del comune che richiede la disponibilità ai responsabili della comunità attraverso incontri o, in via preliminare, tramite contatti telefonici, impegnandosi a presentare documentazione scritta inerente l'utente che si intende inserire.

Viene concordato, insieme ai servizi sociali e agli utenti della struttura, un progetto per linee generali prima dell'ingresso nella comunità.

Dopo un mese di permanenza, in base alle osservazioni e alla valutazione del caso, viene sottoscritto un vero e proprio progetto di vita che, di norma, non deve superare i 18 mesi di accoglienza nel quale vengono stabiliti i passaggi che ognuno degli utenti deve affrontare nel processo di autonomizzazione, ovvero:

- la ricerca di soluzione abitative;
- la ricerca di soluzioni lavorative o di opportunità di qualifiche professionali;
- il potenziamento delle capacità di utilizzare i servizi del territorio.



Via Giuseppe Parini 4/A 73100- Lecce
Codice Fiscale 03972300754
raggiadisolelecce@libero.it-PECraggiadisole-lecce@legalmail.it
Iscritta all'albo regionale con atto N°321 del 21/04/08 sezione A ordine N°591
Camere di Commercio Italiane, Ministero dello Sviluppo (Dir.Gen. per gli Enti Cooperativi) N. iscrizione Albo Cooperative A18138
Certificazione ISO 9001:2015 certificato No.IT253155 del 09 marzo 2018

Non è previsto l'inserimento di soggetti con problematiche di tipo sanitario collegate a uso/abuso di sostanze stupefacenti e/o con problematiche di tipo psicologico al fine di evitare conflitti all'interno della struttura che potrebbero compromettere l'equilibrio della Comunità stessa e i progetti delle altre ospiti.

Dimissioni

Le dimissioni dalla struttura possono avvenire nelle seguenti modalità:

- concordate: con ospiti e ente inviante;
- concordate nel caso in cui si verifichi una situazione non gestibile sia per forti regressioni del soggetto sia in caso di valutazione di non idoneità al progetto;
- non concordate (abbandono) nel caso di abbandono del progetto e decisione di lasciare i figli (sia volontariamente che per il decreto del Tribunale per i minorenni);
- l'espulsione della struttura avviene in casi molto gravi e dopo aver avvisato l'Ente inviante.

MODULO ABITATIVO

La Comunità “**La Chioccia**” ha un'apertura continuativa di 365 giorni all'anno. La struttura risponde a tutti i requisiti di qualità richiesti dalla Regione Puglia. Si tratta di una struttura con servizi ampiamente superiori agli standard previsti.

Nel dettaglio la struttura “**LA CHIOCCIA**” è composta da:

- 1 Segreteria/direzione
- 1 locale personale
- 3 servizi di cui 1 per disabili
- 1 servizio operatore
- 3 camere doppie + 1 una per le urgenze
- 2 camere singole
- 1 sala mensa
- 1 cucina
- 1 lavanderia

Inoltre, la Comunità è circondata da un ampio spazio verde all'esterno.



Via Giuseppe Parini 4/A 73100- Lecce
Codice Fiscale 03972300754
raggiolisolelecce@libero.it-PEC raggiolisole-lecce@legalmail.it
Iscritta all'albo regionale con atto N°321 del 21/04/08 sezione A ordine N°591
Camere di Commercio Italiane, Ministero dello Sviluppo (Dir.Gen. per gli Enti Cooperativi) N. iscrizione Albo Cooperative A18138
Certificazione ISO 9001:2015 certificato No.IT253155 del 09 marzo 2018

Ristorazione

La struttura dispone di una cucina interna che può essere gestita direttamente dalle madri che preparano autonomamente i pasti, salvo diversa organizzazione, anche temporanea del gestore, afferente pasti veicolati.

Cura personale - Abbigliamento, lavanderia e stireria

Al suo ingresso in struttura struttura, all'utente viene fornito un kit per la pulizia personale. Per quanto riguarda l'abbigliamento, gli ospiti dovranno essere provvisti di un numero sufficiente di cambi. Nei casi di ingresso di pronta accoglienza, l'abbigliamento è fornito dalla coop. RAGGIO DI SOLE onlus. A disposizione degli ospiti, vi è uno spazio interno adibito a lavanderia che gli ospiti impareranno a gestire guidati dalle operatrici.

Servizi vari

La possibilità di usufruire del servizio telefonico (ed eventualmente del proprio cellulare) è garantita ma deve seguire il regolamento interno e deve essere gestita dell'equipe educativa.

Servizio televisivo

E' offerto dalla struttura con un unico apparecchio posto nella sala comune. L'ospite può utilizzare nella sua camera radio o riproduttori cd nel rispetto delle regole e del regolamento. E' consentito l'uso di computer appositi che potranno essere utilizzati secondo tempi stabiliti dall'equipe e dall'operatore

Assistenza medica generica e somministrazione dei farmaci

Gli ospiti della comunità sono assegnati ad un medico di base ai sensi della normativa vigente. Quest'ultimo stabilisce le modalità di programmazione dell'assistente sanitario avvalendosi dei Servizi Sanitari operanti sul territorio.

Gli ospiti saranno visitati dal medico ogni qual volta avranno necessità: la richiesta dovrà essere segnalata dal coordinatore che, in caso d'urgenza, provvederà al trasferimento presso il più vicino servizio ospedaliero.

Gli esami clinici all'interno della struttura avvengono di routine utilizzando gli appositi servizi dell'azienda sanitaria competente.

I farmaci prescritti sono depositati presso la direzione della struttura e l'utente dovrà recarsi presso la direzione stessa per poterli assumere.

Non è consentito uso di farmaci senza prescrizione medica.

La comunità è dotata di cassetta di pronto soccorso conforme.



Via Giuseppe Parini 4/A 73100- Lecce
Codice Fiscale 03972300754
raggiolisolelecce@libero.it-PECraggiolisole-lecce@legalmail.it
Iscritta all'albo regionale con atto N°321 del 21/04/08 sezione A ordine N°591
Camere di Commercio Italiane, Ministero dello Sviluppo (Dir.Gen. per gli Enti Cooperativi) N. iscrizione Albo Cooperative A18138
Certificazione ISO 9001:2015 certificato No.IT253155 del 09 marzo 2018

Scuola formazione e Lavoro

Per le utenti che volessero avviarsi nel mondo del lavoro, si potranno individuare sedi in cui frequentare corsi di formazione avviamento a lavoro concordati con i servizi territoriali e le associazioni di categoria.

Inoltre, si potranno organizzare esperienze di inserimento lavorativo attraverso contatti con l'aziende e realtà produttive del territorio.

Visite e soggiorni

La struttura organizza visite e uscite di gruppo presso luoghi culturali e/o di divertimento oltre che prevedere soggiorni in altri contesti territoriali.

Trasporto

La struttura dispone del servizio di trasporto finalizzato a favorire gli spostamenti delle donne e dei minori allo scopo di facilitare:

- l'accesso alle strutture sanitarie, assistenziali, riabilitative pubbliche o private;
- la frequenza scolastica a minori;
- la frequenza ai corsi di formazione per le madri
- il raggiungimento di strutture aggregative e culturali;

Il servizio di trasporto può essere effettuato sia in forma collettiva sia in forma individuale, secondo le esigenze e la destinazione.

ORGANIGRAMMA

L' Equipe Psico-Socio-Educativa è composta da:

- Coordinatore (psicologo) responsabile del servizio;
- Responsabile struttura;
- Operatori sociali;
- Educatori professionali
- ausiliare

Gli operatori si alternano in turni, garantendo flessibilità di orari, concordati in équipe in base a specifiche esigenze del momento e mantenendo una turnazione stabile nel tempo. Tutti coloro che sono impegnati nella gestione della struttura, vengono regolarmente remunerati nel rispetto del CCNL di categoria .



Via Giuseppe Parini 4/A 73100- Lecce
Codice Fiscale 03972300754
raggiadisolelecce@libero.it-PECraggiadisole-lecce@legalmail.it
Iscritta all'albo regionale con atto N°321 del 21/04/08 sezione A ordine N°591
Camere di Commercio Italiane, Ministero dello Sviluppo (Dir.Gen. per gli Enti Cooperativi) N. iscrizione Albo Cooperative A18138
Certificazione ISO 9001:2015 certificato No.IT253155 del 09 marzo 2018

La retta

La retta comprende: vitto e alloggio, prodotti per l'igiene personale abbigliamento, visite, cure mediche e farmaci, accompagnamento auto e mezzi pubblici, assicurazione idonea a coprire la responsabilità civile di eventuali infortuni sia all'interno che all'esterno della struttura, "pocket money" settimanale per le esigenze personali delle madri che non svolgono attività lavorativa, utile anche per la verifica delle capacità di gestione delle risorse economiche.

Ed inoltre

- tutela legale;
- percorsi psicologici personalizzati;
- incontri vigilati in luogo neutro.

La retta comprende il sostegno psicologico costante ed è così suddiviso:

- 1 gestante 110 euro al giorno;
- 1 madre con bambino 170 euro al giorno;

Le cifre sono indicative, poiché non tengono in considerazione eventuali convenzioni e o accordi con gli enti pubblici territoriali

Modello di intervento per madri e gestanti

Di tipo interstazionale e strategico, è basato sulla valorizzazione della relazione mamma-bambino sostenuta dall'intervento educativo nel rispetto dell'unicità dell'individuo coinvolti delle loro caratteristiche e potenzialità delle loro culture e dei loro bisogni. La metodologia si baserà su strumenti collaudati quali il mentoring e l'empowerment focalizzati sulla creazione di legami relazionali fiduciosi e preordinati allo sviluppo di abilità e competenze e all'individuazione e promozione di risorse personali propedeutiche alla realizzazione di percorsi di autonomia.

Conoscenza e osservazione

L'équipe raccoglie in maniera sistematica elementi significativi per la costruzione del progetto, attraverso quanto la donna riporta a livello verbale e non verbale e attraverso l'osservazione dell'agito.

Restituzione

Una volta raccolto, discusso in équipe e sistematizzato quanto emerso nel primo periodo di accoglienza, le osservazioni vengono restituite al Servizio e alla donna nel lavoro di accompagnamento educativo.



Via Giuseppe Parini 4/A 73100- Lecce
Codice Fiscale 03972300754
raggiadisolelecce@libero.it-PE raggiadisole-lecce@legalmail.it
Iscritta all'albo regionale con atto N°321 del 21/04/08 sezione A ordine N°591
Camere di Commercio Italiane, Ministero dello Sviluppo (Dir.Gen. per gli Enti Cooperativi) N. iscrizione Albo Cooperative A18138
Certificazione ISO 9001:2015 certificato No.IT253155 del 09 marzo 2018

Prima definizione del PEI

Alla luce delle linee di intervento definite al momento dell'ingresso in comunità, del confronto con il Servizio sociale inviante e di quanto emerso nel primo periodo di osservazione, si procede a una prima definizione del Progetto Educativo Individuale, di competenza dell'équipe con il supporto del Coordinatore della Comunità. Il PEI e le relazioni di aggiornamento sono inviati al Servizio e sono condivisi con la donna.

Valutazione di processo/esito.


La valutazione di processo viene fatta attraverso la verifica e la revisione periodica del PEI, condivisa con l'ospite e con il Servizio in termini di obiettivi raggiunti e da raggiungere o di una loro ridefinizione.

È previsto che l'équipe relazioni in forma scritta al Servizio sociale e/o al Tribunale per i Minorenni generalmente ogni tre mesi e, comunque, in corrispondenza di ogni rilevante evoluzione o modifica del progetto o nel caso in cui venga richiesto un aggiornamento.

La struttura è costituita secondo un modello familiare in un contesto privilegiato a far affiorare nella dimensione quotidiani gli aspetti fondamentali nell'aiuto alla persona.

Nello specifico, infatti, attraverso azioni relative alla quotidianità si vuole valorizzare:

- **la convivenza e condivisione** – la collaborazione e il fare empatico;
- **abitudini e norme** - trasmettere le norme rispettandole in prima persona;
- **cura dei bambini sia dal punto di vista fisico che emotivo** – relazionale;
- **lo stimolo alla persona** a mantenere rapporti con l'ambiente di provenienza e a cercare di utilizzare al meglio le risorse sociali e le reti relazionali in vista delle dimissioni e ri-socializzazione;
- **l'offerta di colloqui individuali** con il personale specializzato per la rielaborazione del vissuto;
- **l'offerta di un supporto per le relazioni** e per superare eventuali conflitti familiari ed extra familiare;



Via Giuseppe Parini 4/A 73100- Lecce
Codice Fiscale 03972300754
raggiolisolelecce@libero.it-PEC raggiolisolelecce@legalmail.it
Iscritta all'albo regionale con atto N°321 del 21/04/08 sezione A ordine N°591
Camere di Commercio Italiane, Ministero dello Sviluppo (Dir.Gen. per gli Enti Cooperativi) N. iscrizione Albo Cooperative A18138
Certificazione ISO 9001:2015 certificato No.IT253155 del 09 marzo 2018

- **la possibilità di prendersi cura dei bambini** consente, quando opportuno, lo svolgimento di attività lavorative esterne. Inoltre, la realtà locale è ritenuta uno strumento valido in una logica di interscambio con il territorio.

Modalità educative per i bambini

Osservazione

Per consentire all'equipe di raccogliere informazioni utili sul bambino e di determinare quali sono i bisogni, le aspettative e il modo di relazionarsi dello stesso; per consentire di individuare percorsi di attività centrati sul singolo e sul gruppo.

Conquista autonomia personale

Attività finalizzate alla conoscenza del proprio corpo, coordinazione senso motorio, conoscenza dell'ambiente intorno a se, affinamento delle capacità grafiche manipolative e costruttive.

Socializzazione condivisione e partecipazione alle iniziative quotidiane che prevedano l'adesione di più soggetti ospiti.

Lavoro di rete

Per la buona riuscita del progetto individuale risulta essenziale il rapporto con i servizi sociali territoriali e gli altri servizi coinvolti al fine di garantire un omogeneo e partecipato intervento.

Ambiente

Gli utenti vivranno insieme in un ambiente adeguatamente fornito di servizi e spazi individuali e comuni. In questo ambiente, le mamme possono incontrarsi, socializzare e creare delle relazioni significative anche di supporto reciproco.

A tale riguardo, il progetto intende attivare dei percorsi di gruppi di aiuto e mutuo aiuto risultati di estrema importanza nel processo di autonomia delle mamme.



Via Giuseppe Parini 4/A 73100- Lecce
Codice Fiscale 03972300754
raggiolisolelecco@libero.it-PECraggiolisole-lecco@legalmail.it
Iscritta all'albo regionale con atto N°321 del 21/04/08 sezione A ordine N°591
Camere di Commercio Italiane, Ministero dello Sviluppo (Dir.Gen. per gli Enti Cooperativi) N. iscrizione Albo Cooperative A18138
Certificazione ISO 9001:2015 certificato No.IT253155 del 09 marzo 2018

Regolamento di comportamento degli ospiti della comunità

Il presente regolamento ha come obiettivo quello di creare un ambiente accogliente e sereno nel pieno rispetto delle esigenze individuali e comunitarie.

art 1 All'ingresso l'equipe provvederà a fornire ad ogni ospite quanto necessario per l'igiene personale, l'igiene della propria stanza e per la pulizia dei propri capi di abbigliamento.

art. 2 Ogni giorno le donne devono provvedere al riordino e alla pulizia della propria stanza.

art. 3 Le donne devono provvedere all'accudimento e cura dei propri figli e saranno sostituite solo in caso di motivi validi, quali malattia o assenza giustificata.

art. 4 Le donne devono provvedere alla pulizia dei propri capi di abbigliamento e dei propri figli utilizzando, secondo una turnazione stabilita, gli spazi ed gli elettrodomestici presenti nella sala lavanderia.

art. 5 Gli ospiti della Comunità devono tenere in ordine gli spazi comuni della casa e non devono lasciare in tali locali i propri oggetti personali.

art. 6 Le donne devono provvedere al riordino e alla pulizia dei locali comuni rispettando turni e tempi stabiliti insieme all'equipe.

art. 7 Le donne devono provvedere a turno alla preparazione dei pasti (se non prevista la mensa esterna) e al riordino della cucina subito dopo i pasti.

art. 8 Gli ospiti sono tenuti a consumare insieme i pasti rispettando i seguenti orari: colazione ore 7.30/8.30; pranzo ore 13.00/13.30; break time ore 16.30/17.00; cena ore 20.00/20.30.

art. 9 Le donne devono comunicare all'operatore di turno eventuali assenze ai pasti.

art. 10 Le donne devono provvedere personalmente ad alimentare la prole e a preparare loro i pasti.

art. 11 Gli ospiti della Comunità devono rispettare l'orario di riposo giornaliero che va dalle 14.00 alle 16.00; in tale arco di tempo, gli ospiti possono riposarsi nella propria stanza o intrattenersi nei locali comuni rispettando il riposo altrui.

art. 12 Le donne possono guardare la televisione dalle 14.00 alle 16.00 e dalle 21.00 alle 23.00. E' consentito guardare la televisione in orario diverso da quello indicato in caso di telegiornale o di avvenimento importante (in tal caso va concordato l'orario con l'operatore di turno): i minori possono guardare la televisione durante la programmazione di cartoni animati o di programmi adatti alla loro età dalle 16.00 alle 17.00 e dalle 19.00 alle 20.00.



Via Giuseppe Parini 4/A 73100- Lecce
Codice Fiscale 03972300754
raggiadisolelecce@libero.it-PECraggiadisole-lecce@legalmail.it
Iscritta all'albo regionale con atto N°321 del 21/04/08 sezione A ordine N°591
Camere di Commercio Italiane, Ministero dello Sviluppo (Dir.Gen. per gli Enti Cooperativi) N. iscrizione Albo Cooperative A18138
Certificazione ISO 9001:2015 certificato No.IT253155 del 09 marzo 2018

art. 13 Gli ospiti devono concordare con l'operatore di turno eventuali uscite con e senza figli rispettando modalità e tempi indicati e tenuto conto di eventuali prescrizioni da parte dei Servizi Sociali o del TM.

art. 14 Gli ospiti possono utilizzare il telefono della Comunità solo in seguito a permesso da parte dell'operatore di turno e per telefonate strettamente necessarie. Altresì, possono ricevere telefonate in orari che non siano d'intralcio alle normali attività della Comunità.

art. 15 È vietato l'uso del cellulare nelle ore notturne e durante le attività psico-educative e socio-ricreative di gruppo. L'operatore di turno si riserva la facoltà di far spegnere i cellulari qualora questi siano da intralcio al normale svolgimento delle mansioni quotidiane e all'attuazione del progetto educativo individualizzato.

art. 16 Le visite in Struttura vanno concordate con il Coordinatore e sono consentite in orari che non intralcino le quotidiane attività della Comunità. Le donne possono accogliere parenti e/o amici negli spazi comuni.

art. 17 Le donne devono rispettare le prescrizioni relative agli incontri del proprio figlio con il padre senza mettere in atto comportamenti oppositivi e ostacolanti la relazione padre-figlio.

art. 18 È vietato entrare nelle stanze degli altri ospiti se non espressamente invitati a farlo.

art. 19 È assolutamente vietato entrare in segreteria.

art. 20 È vietato fumare negli spazi comuni e nella propria stanza.

art. 21 Tutti gli ospiti della Comunità devono rispettarsi a vicenda e devono aver rispetto di usanze, religioni e culture.

art. 22 Tutti gli ospiti devono rispettarsi a vicenda e devono rispettare gli operatori che, a diverso titolo, lavorano in Comunità.

REGOLAMENTO INTERNO

Le disposizioni del presente regolamento, salvo diverse indicazioni, si intendono applicabili a tutte le categorie di soci indicate all'art.1 ed esse si intendono complessivamente non peggiorative rispetto alla contrattazione collettiva nazionale e/o accordi collettivi eventuali applicabili.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di Legge applicabili nonché agli accordi collettivi in quanto applicabili.

ARTICOLO 1- Tipologia di soci lavoratori.

1- I soci lavoratori della cooperativa.

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla qualità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

2- Tra soci e cooperativa potrà essere instaurato uno dei seguenti tipi di contratto di lavoro:

- Subordinato, nelle varie tipologie possibili, anche formative, compatibili con lo stato di socio;
- Formativo, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo;
- A Progetto;
- professionale;
- Di Agenzia;
- E' inoltre possibile la scelta di qualsiasi altro tipo di contratto di lavoro anche di nuova introduzione.

nell'ordinamento italiano, purchè compatibile con lo stato di socio.

- 3- La cooperativa provvederà, entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, a confermare al socio il tipo di contratto in essere se non si verificano variazioni ovvero a definire un nuovo contratto di lavoro.

ARTICOLO 2- Modalità di individuazione del tipo di contratto.

- 1- L'individuazione del tipo di contratto di lavoro tra socio e cooperativa deve essere operata in funzione del raggiungimento degli scopi della cooperativa tenuto conto:
 - del contesto operativo dove la prestazione verrà effettuata;
 - del possesso da parte del socio delle professionalità richieste;
 - del possesso da parte del socio degli eventuali titoli e/o iscrizioni agli albi, elenchi, ordini etc.
 - delle caratteristiche, delle modalità e dell'organizzazione con cui si svolgerà il rapporto di lavoro;
 - del tipo di lavoro disponibile nella cooperativa.

ARTICOLO 3- CCNL applicabile ai soci subordinati.

- 1-Ai soci con i quali è instaurato un contratto di lavoro subordinato, con le modalità previste dal presente regolamento, è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi previsti dal CCNL delle varie categorie. In caso di impiego del socio in più settori di attività sarà applicabile il CCNL relativo all'attività prevalente all'avvio del lavoro.
- 2- Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento alla contrattazione citata ai commi precedenti.
- 3- L'interruzione del contratto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo può essere causa di esclusione da socio e l'esclusione da socio è causa di interruzione del rapporto di lavoro.

ARTICOLO 4- Normativa applicabile ai soci non subordinati.

- 1- Per i soci con contratto a progetto ed occasionali cui al D.Leg.vo n.276 del 10.09.2003, si applicano le seguenti disposizioni;
 - ai fini fiscali l'articolo 48-bis, comma 1, Dpr 917/1986;
 - ai fini previdenziali e assistenziali, l'articolo 2, comma 26 Legge 335/1995 e successive modifiche;
 - ai fini dell'assicurazione Inail, l'articolo 5 D.lgs 38/2000 se l'attività svolta è soggetta a tutela assicurativa contro gli infortuni professionali e le malattie professionali.

Si applicano inoltre tutte le altre disposizioni di Legge che riguardano il presente tipo di contratto di lavoro anche se entrate in vigore dopo l'emanazione del presente regolamento.

- 2- La cooperativa si impegna ad effettuare tutti gli adempimenti alla stessa affidata dalle disposizioni applicabili al tipo di lavoro instaurato e ad assumersi i relativi oneri economici. La cooperativa applicherà tutte le disposizioni in materia fiscale e previdenziale e assicurativa riferibili ad ogni tipologia di contratto.
- 3- I soci con contratto diverso da quello subordinato possono prestare la loro attività anche presso altri committenti previa autorizzazione scritta da parte del Consiglio di Amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa.

ARTICOLO 5- Trattamento economico dei soci con un (rapporto) contratto di lavoro subordinato.

- 1- Il trattamento economico complessivo dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa.
- 2- Per i soci con contratto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art.3 della Legge 142/2001, il trattamento economico sarà pari a quello previsto dal CCNL applicabile come definito dall'art.3 del presente regolamento.
L'attribuzione dei livelli previsti dal CCNL avverrà in base all'effettiva capacità del socio di svolgere le mansioni degli stessi prevista.
- 3- L'assemblea, con apposita delibera, potrà definire un'ulteriore trattamento economico a titolo di maggiorazione retributiva in base alle modalità stabilite dagli accordi collettivi che saranno sottoscritti da Confcooperative a livello nazionale.
- 4- Costituisce inoltre parte del trattamento economico spettante al socio la retribuzione integrativa attribuita del consiglio di amministrazione a singoli soci o categorie dei soci a titolo di superminimo ad personam o altra voce retributiva anche in relazione al particolare tipo di orario di lavoro prestato, eventualmente riassolvibile in futuri aumenti contrattuali. Tale trattamento sarà riconosciuto in base alla professionalità e all'impegno dimostrato.

ARTICOLO 6- Trattamento economico dei soci con contratto di lavoro non subordinato.

- 1- Il trattamento economico dei soci sarà rapportato alla qualità di lavoro conferito in cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di Legge, dalle tabelle professionali, degli accordi collettivi ove esistenti, dagli usi e consuetudini, tenuto conto dei costi diretti ed indiretti, sostenuti dalla cooperativa, ed in ogni caso da quanto concordato per iscritto dal socio stesso.

ARTICOLO 7- Ristorno.

- 1- In sede ai approvaizone del bilancio di esercizio l'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione (o dove non previsto dal Presidente), potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi di cui agli artt.5 (soci subordinati) e 6 (soci non subordinati).
- 2- L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:
 - integrazione dei compensi;
 - aumento gratuito del capitale sociale;
- 3- Per i soci con contratto di lavoro subordinato il trattamento economico di cui al presente articolo non rappresenta, agli effetti previdenziali, a norma dell'art.4 della Legge 142/2001, reddito di lavoro dipendente.

ARTICOLO 8- Situazione di crisi aziendale.

- 1- Qualora si verifichi una grave crisi aziendale dovuta a contrazione dell'attività, crisi settoriali e/o di mercato, problemi finanziari, mancato incasso di crediti o altri motivi di analoga gravità, il consiglio di amministrazione (o dove non previsto il Presidente) informerà tempestivamente l'assemblea dei soci predisponendo le proposte per affrontare la situazione.
- 2- L'assemblea potrà deliberare un piano d'intervento che, per quanto possibile, salvaguardi i livelli occupazionali utilizzando in primo luogo gli strumenti a sostegno del reddito previsti dalla legislazione.
Durante il periodo di crisi aziendale non sarà comunque possibile effettuare il ristorno di cui all'art.7 e non potranno essere distribuiti eventuali utili. Il piano d'intervento potrà prevedere forme di apporto economico, anche sottoforma di lavoro non retribuito, e/o la riduzione del trattamento economico. Ai fini di cui al presente articolo, il consiglio di amministrazione (o dove non previsto il Presidente) potrà comunque tenere presenti situazioni comprovate di grave difficoltà economica.

ARTICOLO 9- Distribuzione del lavoro.

- 1- La cooperativa provvede, tramite la propria organizzazione, all'acquisizione del lavoro e alla relativa distribuzione ad ogni socio in base alle mansioni assegnate, alla professionalità posseduta, al grado di responsabilità acquisita e al tipo di contratto in essere.
Tale ripartizione dovrà essere effettuata, in base ai criteri di cui al presente comma, con la massima equità.
La cooperativa si adopererà per favorire, compatibilmente con le esigenze di servizio, il massimo di lavoro possibile per i soci privilegiando l'occupazione di quelli le cui capacità professionali siano maggiormente rispondenti alle richieste della committenza o del lavoro.

Gli stessi criteri saranno utilizzati al momento dell'ammissione al lavoro nel caso in cui il numero dei soci in attesa di lavoro sia superiore ai posti disponibili. A seguito di riduzione o mancanza momentanea di lavoro, si può comunque verificare il caso, senza che da questo derivi alcun onere per la cooperativa, di soci ammessi che non possono esercitare la loro attività per mancanza di lavoro o possono esercitarla soltanto ad orario ridotto. Se questo è compatibile con la natura del lavoro o con le esigenze della cooperativa e del socio è possibile stipulare contratti di tipo subordinato a tempo parziale e/o tempo determinato e/o di lavoro ripartito.

- 2- Le norme di cui al presente articolo sono applicabili a tutti i soci indipendentemente dal tipo di contratto in essere, anche in caso di rapporto subordinato a tempo parziale. In tale ipotesi i trattamenti contributivi si intendono riproporzionati in funzione della ridotta attività lavorativa.
In quest'ultimo caso la cooperativa non potrà comunque richiedere prestazioni eccedenti rispetto a quelle previste dalla vigente legislazione e dal CCNL senza il consenso del socio fatto salvo quanto previsto dall'art.6, comma 1, lettera e) della Legge 142/2001 (deliberazione dell'ambito di un piano di crisi aziendale).
- 3- Se non è possibile assicurare al socio il lavoro secondo la tipologia contrattuale concordata, e il socio non è disponibile ad attivare un tipo di rapporto di lavoro diverso, ai sensi dell'art.1 comma 2, lettera d) della Legge 142/2001, il rapporto di lavoro con il socio sarà sospeso senza diritto alla remunerazione in attesa di poter offrire allo stesso una opportunità di lavoro idonea.
- 4- Il socio non può eseguire lavori reperiti in proprio, se non espressamente autorizzato dalla Direzione dell'azienda.

ARTICOLO 10- Codice disciplinare.

I contratti di lavoro subordinato si risolvono, in aggiunta a quanto previsto dal CCNL applicato per la parte economica, in caso di esclusione, recesso o decadenza, per qualsiasi ragione o causa.

SECONDA PARTE

A- Comunicazione di ammissione.

- 1- L'ammissione al lavoro verrà comunicata al lavoratore, che vi dovrà aderire a norma dell'art.1 della Legge 142/2001, in forma scritta attenendosi a quanto disposto dal presente regolamento.
- 2- In caso di contratto di tipo subordinato saranno indicati tutti gli elementi previsti dal D.lgs 152/1997 o dalle disposizioni di legge in materia.
- 3- Per tutti gli altri tipi sarà stipulato un apposito contratto in base alle norme specifiche del rapporto di lavoro

contenente tutti gli elementi necessari per il regolare conferimento del lavoro.

- 4- Il socio dovrà consegnare la documentazione necessaria per lo svolgimento del contratto di lavoro. Il consiglio di amministrazione (o dove non previsto il Presidente) è delegato a predisporre, per ogni tipo di contratto l'elenco dei documenti richiesti. Il socio è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni.
- 5- Il trattamento dei dati personali verrà attuato nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.lgs 675/1996 (norme sulla privacy).

B- Partecipazione.

- 1- Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali doveri, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro instaurato. Ogni socio deve attenersi alle delibere degli organi sociali della cooperativa.
- 2- Nella cooperativa sono vietate discriminazioni tra i soci. Ogni socio ha diritto di criticare l'opera della cooperativa motivando la critica in forma scritta, in modo costruttivo. E' fatto divieto ai soci di discutere su luoghi di lavoro, in particolare in presenza di terzi, di problematiche organizzative e/o aziendali. Eventuali richieste di chiarimento o interventi devono pervenire, tramite gli uffici preposti, al consiglio di amministrazione (o dove non previsto dal Presidente).
- 3- Tutti i soci sono tenuti a partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal consiglio di amministrazione (o Presidente). Sono altresì tenuti al segreto per cui tutte le decisioni ed i fatti della cooperativa non devono essere comunicati all'esterno e ai terzi. Chiunque opera all'interno della cooperativa è invitato a compiere opera di promozione e pubblicità, ed è tenuto ad informare il consiglio di amministrazione (o il Presidente) di ogni atto contrario agli interessi della cooperativa.

C- Organizzazione del lavoro.

- 1- Ogni socio è tenuto ad operare nel rispetto delle disposizioni regolatrici del tipo di rapporto di lavoro concordato.
Il lavoro dei soci con contratto subordinato viene organizzato e diretto dai responsabili di funzione, direzione, squadra, ecc. che curano, quando necessario i rapporti esterni tra socio e direzione.
Il socio con contratto di lavoro subordinato è tenuto a presentarsi sul posto di lavoro cui è destinato e a rispettare gli orari di lavoro.
- 2- Il lavoro degli altri soci si svolgerà in base a quanto stabilito dal contratto individuale in collaborazione e/o coordinamento con le strutture della cooperativa

- 3- I soci dovranno essere informati circa l'assetto organizzativo, l'organigramma aziendale e le scelte di importanza particolare della cooperativa.

D- Corresponsione delle remunerazioni.

- 1- Le retribuzioni ai soci con contratto di lavoro subordinato di norma saranno erogate con cadenza mensile entro il giorno 10 del mese successivo a quello di lavoro.

Ovvero

La corresponsione delle remunerazioni è comunque vincolata alle disponibilità finanziarie della cooperativa. Se per fatti contingenti non fosse possibile pagare le remunerazioni alle scadenze previste, la cooperativa informerà tempestivamente i soci. Eventuali acconti saranno calcolati in proporzione al credito del socio.

PARTE TERZA

NORME SPECIFICHE PER I SOCI CON CONTRATTO DI LAVORO DIVERSO DA QUELLO SUBORDINATO

a) -Norme Generali

- 1- I soci con contratto diverso da quello di tipo subordinato, compresi quelli facenti parte di organi amministrativi, sono tenuti a svolgere la loro attività secondo le regole proprie del rapporto di lavoro instaurato di cui all'art.4 del presente regolamento e del contratto individuale stipulato al momento dell'ammissione al lavoro. L'attività deve essere svolta in libertà, senza alcun vincolo di subordinazione e senza assoggettamenti gerarchici, disciplinari e di orari di lavoro.
In caso di prestazione da parte del Presidente del C.d.A. protempore, il contratto, in nome e per conto della Cooperativa, sarà firmato da altro socio facente funzione, appositamente delegato.
- 2- La mancanza del vincolo di subordinazione comporta per il socio l'obbligo di coordinare la propria attività con quella della cooperativa partecipando, quando necessario, alle attività di coordinamento, di informazione, di aggiornamento reputate necessarie dalla direzione della cooperativa per il buon svolgimento dell'attività.
- 3- La cooperativa provvederà a segnalare al socio l'eventuale mancato rispetto delle condizioni e delle modalità di esecuzione del lavoro stabilite nel contratto individuale concedendo al socio un periodo congruo per la formazione di controdeduzione (salvo che il fatto non costituisca reato o colpa grave).

Qualora si verificassero situazioni di particolare gravità il consiglio di amministrazione (o il Presidente), o in caso di urgenza la direzione, potrà disporre la sospensione immediata dell'attività del socio in attesa di necessari chiarimenti. In ogni caso l'interruzione del contratto di lavoro può essere causa di esclusione da socio e l'esclusione da socio può essere causa di interruzione del rapporto di lavoro.

- 4- Il socio deve garantire che nello svolgimento dell'attività assegnatagli non siano violati diritti di terzi o impegni assunti dalla cooperativa nei confronti di terzi.
- 5- Il socio agirà impiegando le proprie capacità e non potrà delegare a terzi l'esecuzione di quanto affidatogli in tutto o in parte.
- 6- Il socio impossibilitato a portare a termine l'incarico per gravi e comprovati motivi, è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla direzione della cooperativa che provvederà ad attivare le opportune soluzioni organizzative per la conclusione del lavoro.

b) - Assenze

- 1- I soci sono tenuti a comunicare alla cooperativa le assenze o la mancata prestazione lavorativa che possono comportare modifiche ai termini pattuiti nel contratto individuale o successivamente definiti.

c) - Norme sulla sicurezza del lavoro.

- 1- I soci sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza e di igiene del lavoro impartite dalla cooperativa e previste dalla legge per la propria attività. Quando richieste dovranno dotarsi degli strumenti individuali di protezione necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa concordata.
- 2- Quando è previsto che i soci operino all'interno delle strutture della cooperativa, questa dovrà informare i soci stessi circa i contenuti del piano di sicurezza prevedendo i necessari accordi con il responsabile aziendale per la sicurezza.
- 3- Nei casi previsti dalla vigente normativa, la cooperativa garantirà al lavoratore autonomo la necessaria formazione, e informazione in materia di sicurezza sul lavoro, nonché la prescritta sorveglianza sanitaria.

d) - Durata della prestazione.

- 1- I soci con contratto di lavoro non subordinato dovranno assicurare, al fine del raggiungimento degli scopi sociali, che l'attività sia svolta compatibilmente con le modalità previste dal contratto individuale in raccordo con le strutture della cooperativa.

e) - Infortunio

- 1- I soci con contratto a progetto od occasionale, se soggetti all'iscrizione all'INAIL, sono obbligati- salvo cause di forza maggiore- a dare immediata notizia alla cooperativa di qualsiasi infortunio sul lavoro accaduto, anche se di lieve entità e/o avvenuto in itinere. Il relativo certificato medico deve essere trasmesso o recapitato a mano in cooperativa, nel più breve tempo possibile e comunque entro due giorni successivi a quello del suo rilascio al socio.
La ripresa dell'attività lavorativa è subordinata alla presentazione di apposito certificato di idoneità lavorativa:
- 2- I soci con contratto di tipo non subordinato diverso di quello da cui al punto precedente sono comunque tenuti ad informare la direzione della cooperativa anche al fine di valutare eventuali coperture assicurative e/o effettuare una nuova valutazione dei rischi. Gli adempimenti nei confronti dell'Inail o di altri enti assicurativi pubblici saranno a carico dei soci stessi.

f) - Risoluzione del contratto

Il contratto di lavoro cessa alla data stabilita nel contratto individuale e, senza preavviso, al venir meno del rapporto associativo e in caso di dolo o colpa grave da parte del socio. In ogni caso le cause di recesso anticipato saranno disciplinate specificamente dal contratto di lavoro individuale. —
La cessazione del rapporto può anche essere causa di esclusione da socio.

g) - Controversie

Il contratto individuale di lavoro dovrà regolamentare la legge e la giurisdizione applicabili per la gestione di qualunque controversia tra socio e cooperativa derivante dall'applicazione del contratto.